Caccia con trappole in zone vietata, provvedimenti di sequestro e reato di maltrattamento di animali

Domanda: Nella nostra area protetta (Monumento naturale Lago di Fondi- Regione Lazio) esistono, sullo specchio d'acqua, ben 46 gabbie per la cattura degli anatidi migratori e delle folaghe: di queste circa la metà risultano rotte o affondate mentre l'altra metà è in ottime condizioni e utilizzabile per il bracconaggio. Inoltre anche durante l'estate si verifica che individui rimasti in zona finiscono nelle trappole e muoiono di fame o annegati. Sul Lago la caccia è stata vietata 12 anni fa dalla provincia di Latina e il lago è un SIC e una ZPS. Il vincolo di area protetta, e di conseguenza la nostra attività di controllo, sono iniziate da pochi mesi ma ci è parso subito evidente la necessità di rimuovere tali trappole. Alcune forze di polizia ci hanno consigliato un sequestro a carico di ignoti e l'iter giudiziario prima di rimuoverle per tutelarci nel nostro agire di polizia (noi guardiaparco siamo tutti agenti di PG). Noi abbiamo già preparato un censimento con tanto di foto, rilievi GPS e schede tecniche da consegnare all'autorità giudiziaria. Vorremmo sapere il vostro parere e se esistono sentenze in merito.

*****

Risposta (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): Il parere in merito alla possibilità di esperire il sequestro delle trappole non può che essere positivo nel caso di specie. La condotta da voi descritta rientra perfettamente nelle due fattispecie delittuose del maltrattamento di animali e dell'esercizio di attività venatoria in zona vietata, da contestarsi a titolo di concorso formale.

In disparte la seconda fattispecie di reato, la cui configurabilità non pone particolari problemi di tipo interpretativo, va ricordato, e la Suprema Corte di Cassazione lo ha ribadito proprio in questi giorni, come mentre un comportamento venatorio consentito dalla legge quadro n.157/92 non potrebbe integrare gli estremi del reato di cui all'art.544-ter c.p. appunto perché normativamente previsto, e

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

quindi, in forza del principio di non contraddizione, scriminato dall'art. 51 c.p., l'esimente in parola non potrebbe evidentemente ricorrere nel caso, come quello in esame, in cui per le sue concrete modalità di attuazione l'animale sia stato sottoposto ad un aggravamento di sofferenza, che non trovava giustificazione nell'esercizio del diritto. Non solo. Proprio in materia di trappole, sin dal 2003, nella pronuncia n.4694 (all'epoca era vigente l'art.727 c.p. nella sua precedente formulazione, ma la Cassazione ha chiarito che sussiste perfetta continuità normativa con l'art.544-ter c.p., per cui il principio affermato nella pronuncia risulta perfettamente esportabile nel sistema attuale), aveva riaffermato un consolidato principio, secondo cui qualsiasi condotta che si attagliasse alle previsioni del reato di maltrattamento, non potesse ritenersi scriminata neppure sotto il profilo putativo, in tutti quei casi – come quello in esame - in cui l'uso degli *offendicula* non apparisse strettamente necessario per la difesa del diritto, ovvero vi fosse la possibilità di utilizzare altri mezzi non o meno dannosi (ex multis Cass. pen. III, 19.12.1994 n. 12576).

Infatti, i limiti posti alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto e all'utilizzazione degli *offendicula*, concernendo anche gli animali, impongono in ogni caso che la proporzione tra bene difeso e quello aggredito venga sempre valutata anche con riferimento agli strumenti utilizzabili e alla loro pericolosità. Di conseguenza, laddove fosse possibile optare tra più mezzi, la scelta non potrebbe non ricadere su quello atto a produrre il danno minore.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 7 settembre 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248